



INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – NORME GENERALI	7
ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE	7
ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA	8
ART. 6 – NORME PARTICOLARI PER LA GESTIONE DEL CENTRO	9
ART. 7 – NORME PARTICOLARI PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI	10
ART. 8 – COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	12
ART. 9 – CONTROLLO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	13
ART. 10 – COOPERAZIONE DEL GESTORE	14
ART. 11 – DANNI E RISARCIMENTI	15
ART. 12 – CONTROLLO DEL COMUNE	15
ART. 13 – DISCIPLINA DI ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	16
ART. 14 – RIFIUTI CONFERIBILI	16
ART. 15 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI	17
ART. 16 – PESATURA DEI RIFIUTI	17
ART. 17 – ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO	17
ART. 18 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI	17
ART. 19 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO	18
ART. 20 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO	19
ART. 21 – DIVIETI	19
ART. 22 – PENALI	20



ART. 23 – RINVIO NORMATIVO _____	21
ART. 24 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO _____	22
ALLEGATO A – SCHEDA RIFIUTI IN ENTRATA AL CCR _____	23
ALLEGATO B – SCHEDA RIFIUTI IN USCITA DAL CCR _____	24
ALLEGATO C – RIFIUTI CONFERIBILI _____	25
ALLEGATO D – PLANIMETRIA ESEMPLIFICATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA _____	26



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Triggiano con accesso posto in fregio alla Via Vecchia Bari previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2009, n. 645 nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione nazionale sui rifiuti di cui al DM 8 aprile 2008 *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”* e ss.mm.ii. in attuazione di quanto previsto dall'art. 183, comma mm del D.Lgs. n.152/2006, riformulato a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n.205/2010.
2. Il centro di raccolta comunale di cui sopra è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolgono unicamente le attività previste dall'art.1 del DM 8 aprile 2008 *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”* e ss.mm.ii.. In particolare è previsto lo svolgimento di attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani elencati in allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 8 aprile 2008, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2 – Definizioni

1. **Centro Comunale di Raccolta:** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti solidi urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento ex art.183, mm del D.Lgs. n.152/2006, riformulato a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n.205/2010, è introdotta la definizione di centro comunale di raccolta di rifiuti solidi urbani: *“area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”* (cfr. art.183 comma mm del D.Lgs. n.152/2006;
2. **Proprietario:** il soggetto che detiene la proprietà del suolo su cui sorge il centro di raccolta comunale unitamente alle strutture ed infrastrutture su di esso insistenti. Nel caso di Triggiano il Centro Comunale di Raccolta sito in prossimità della S.S.n.170 è di proprietà dell'amministrazione comunale. Essa ha facoltà di condurre direttamente la struttura ovvero può affidarne la gestione ad un soggetto dotato dei requisiti previsti per legge appositamente incaricato nel rispetto della disciplina sugli appalti di servizi pubblici locali;
3. **Gestore dei servizi di igiene ambientale:** soggetto appositamente incaricato dall'amministrazione comunale individuato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 12



aprile 2006, n.163 o D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dalla normativa regionale di riferimento per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, quindi comprendente anche il Centro Comunale di Raccolta, unitamente ai servizi di igiene urbana;

4. **Gestore del Centro Comunale di Raccolta:** soggetto appositamente incaricato dal proprietario per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani iscritto all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 per la sottocategoria "Gestione dei centri di raccolta" ex art.2 c.5 del DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. A detto soggetto sono volturate ed intestate tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Nel rispetto dei documenti che regolano i rapporti fra proprietario e gestori, a quest'ultimo sono intestate anche i contratti di fornitura dei servizi necessari per la conduzione dell'attività (fornitura elettrica, rete telefonica, servizio di acquedotto, ecc..);
5. **Gestione del Centro Comunale di Raccolta:** la gestione del Centro Comunale di Raccolta comprende tutte le operazioni necessarie a consentire il conferimento dei rifiuti da parte delle Utenze Domestiche ed Utenze non Domestiche nel rispetto di quanto previsto dall'ex art.183 c. 1 lett. cc del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. e DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.. A titolo puramente indicativo si rileva che in detta attività rientrano, ad esempio, l'apertura al pubblica della struttura in giorni ed orari definiti, la sorveglianza sull'attività di conferimento da parte dei cittadini, la tenuta della documentazione previste dal predetto decreto, il prelievo e conferimento dei rifiuti raccolti a soggetti autorizzati, la manutenzione ordinaria volta a mantenere in buone condizioni le opere e gli impianti, ecc..
6. **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
7. **Rifiuti solidi urbani:** sono quelli di cui all'art.183 c.1 lett. b-ter) del D.Lgs. n.152/2006;
8. **Rifiuti conferibili al Centro Comunale di Raccolta:** elenco dei rifiuti urbani indicati nell'Art. 14 del presente regolamento nei limiti quantitativo di cui all'art.15 del medesimo documento.
9. **Produttore:** l'Utenza Domestica o l'Utenza non Domestica che ha prodotto i rifiuti conferibili al Centro Comunale di Raccolta;
10. **Utenza domestica:** soggetto che ha nella propria disponibilità una superficie destinata a civile abitazione e locale di servizio ad esso annessa. Salvo casi particolare, in generale trattasi di un nucleo familiare rappresentato dal capofamiglia o da un suo delegato avente residenza anche al di fuori nel Comune di Triggiano che sia regolarmente iscritto al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
11. **Utenze non domestiche:** soggetto che ha nella propria disponibilità una superficie su cui si svolge attività di tipo commerciale, artigianale, industriale o di servizio (terziario) di cui all'elenco All L-quinquies (di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) ubicate all'interno del comune di Triggiano e regolarmente iscritto al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani per le tipologie conferenti le tipologie indicate nell' Allegato L-quater del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.);



12. **Altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche:** distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, che al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, ne ritira l'apparecchiatura usata di tipo equivalente ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs 49/2014 e s.m.i. (c.d. ritiro "uno contro uno"); installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che nello svolgimento della propria attività, ritirano RAEE provenienti dai nuclei domestici; distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq obbligati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 49/2014 e s.m.i., al ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza l'obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (c.d. ritiro "uno contro zero"), o i distributori che ne aderiscono volontariamente;
13. **Detentore:** il produttore dei rifiuti solidi urbani ovvero il soggetto che li detiene per conto del produttore in virtù di specifiche leggi o norme di settore;
14. **Conferimento:** consegna dei rifiuti conferibili al Centro Comunale di Raccolta in maniera differenziata a cura del produttore iniziale (*utenze domestiche, utenze non domestiche o di detentori che, in virtù di specifiche leggi o norme di settore, sono abilitati al loro conferimento*);
15. **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
16. **Trasporto:** l'operazione di caricamento dei rifiuti presenti all'interno del Centro Comunale di Raccolta su mezzi autorizzati a cura del Gestore nel rispetto delle disposizioni ex art.193 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e conferimento degli stessi ad impianti di recupero o smaltimento appositamente autorizzati a cura del predetto soggetto o di altri allo scopo appositamente autorizzati;
17. **Impianti di Smaltimento:** Siti autorizzati per la gestione rifiuti ex Parte IV del D. D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in cui avvengono le operazioni previste nell'allegato B del predetto decreto legislativo (Attività da D1 a D15);
18. **Impianti di Recupero:** Siti autorizzati per la gestione rifiuti ex Parte IV del D. D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in cui avvengono le operazioni previste nell'allegato C del predetto decreto legislativo (Attività da R1 a R13).
19. **D.M. Ambiente 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*".



20. **D.M. Ambiente 13/05/2009:** Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche. (09A08220) (GU n. 165 del 18-7-2009).
21. **D.G.R. Puglia 23 aprile 2009, n. 645:** Linee guida per la realizzazione di centri comunali di raccolta. Approvazione.
22. **TARI:** La TARI, tassa sui rifiuti, introdotta dall'art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147. Essa si compone di una parte fissa, di una parte variabile ed il tributo provinciale. La parte fissa si determina in base alle componenti del costo del servizio di igiene urbana (costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche, investimenti e relativi ammortamenti, ecc...). La parte variabile è destinata alla copertura dei costi del servizio rifiuti integrato (costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento riciclo e smaltimento).



SEZIONE – Norme per il gestore

Art. 3 – Norme generali

1. Il Centro di Raccolta Comunale è di proprietà del Comune di Triggiano il quale ne affida la gestione ad un soggetto appositamente incaricato abilitato come per legge secondo le modalità previste nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge ad esso applicabili;
2. In ogni caso la gestione del centro potrà essere effettuata per il tramite di soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali della CCIAA alla Categoria 1 – Sottocategoria Centro di Raccolta Comunale, Classe D ex Deliberazione n.02/CN/ALBO del 20/07/2009 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali e ss.mm.ii.;
3. L'eventuale affidamento in gestione del centro di raccolta comunale ad un soggetto terzo appositamente incaricato dal Comune di Triggiano avverrà a seguito di verbale di consegna della struttura sulla scorta di una convezione che indica le attività da svolgere a cura del soggetto gestore e quelle che restano a carico del Comune di Triggiano;
4. L'eventuale affidamento in gestione del Centro di Raccolta Comunale ad un soggetto terzo appositamente incaricato dal Comune di Triggiano per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani implica l'assunzione di tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dal rispetto delle normative vigenti compreso la volturazione di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Nel rispetto della convezione che regola i rapporti fra proprietario ed il gestore, a quest'ultimo sono intestati anche i contratti di fornitura dei servizi necessari per la conduzione dell'attività (fornitura elettrica, rete telefonica, servizio di acquedotto, ecc..).

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a. prima dell'avvio dell'esercizio del Centro, il gestore è tenuto a volturare ed intestare a suo favore tutte le utenze necessarie per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
 - b. eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - c. provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione del registro di carico e scarico per le operazioni di gestione del centro di raccolta, secondo le modalità indicate nell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
 - d. provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione del registro di carico e scarico per gli eventuali rifiuti prodotti direttamente dal gestore a seguito di attività di



manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità indicate nell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- e. provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti, secondo le modalità indicate nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - f. acquisire, da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro, comunicazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti o delle materie prime seconde;
 - g. compilare e registrare, in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, ai fini del calcolo tassa/tariffa da inviare periodicamente all'Ufficio di Tributi ed Ambiente del Comune di Triggiano;
 - h. compilare e registrare, in un archivio elettronico, le schede di cui all'Allegato A ed Allegato B accluse al DMA 08/04/2008 e ss.mm.ii.;
 - i. gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro Comunale di Raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - j. rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro Comunale di Raccolta, appositi cartelli recanti gli Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, del presente Regolamento.

Art. 5 – Manutenzione ordinaria della struttura

1. Il gestore è tenuto a:
- a. mantenere in piena efficienza tutti gli impianti esistenti all'interno del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento alle reti idrica e fognaria nonché elettrica posta a servizio dell'ufficio e quella di intercettazione delle acque meteoriche;
 - b. assolvere a tutti gli obblighi derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ex art.113 del D.Lgs. n.152/2006 comprendenti, fra le altre, la pulizia e sanificazione periodica delle vasche di I e II pioggia;
 - c. assolvere a tutti gli obblighi derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dallo ufficio ex art.124 del D.Lgs.



- n.152/2006 comprendenti, fra le altre, la pulizia e sanificazione periodica delle vasche interrato;
- d. effettuare almeno n.2 interventi/anno di disinfestazione da intensificarsi nei mesi estivi da comunicare al comune di Triggiano con almeno di 15 giorni di anticipo;
 - e. operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro comunale di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - f. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti accidentalmente fuoriusciti ovvero impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati eventualmente presenti sulle pavimentazioni della struttura;
 - g. evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - h. salvaguardare l'ambiente;

Art. 6 – Norme particolari per la gestione del centro

1. Il gestore è tenuto a osservare le seguenti prescrizioni di carattere gestionale:
 - a. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature in deposito non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
 - b. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
 - a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - c. Devono essere prese idonee misure per prevenire la produzione/dispersione di polveri ed odori nell'ambiente;
 - d. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati A e B del presente regolamento rispondenti alle disposizioni del DM 08/04/2008 così come modificato dal DM 16/05/2009;



- e. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo nonché all'Ufficio di Tributi - Fiscalità locale – Ambiente del Comune di Triggiano;
- f. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi, salvo per la frazione organica umida che deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;
- g. Mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;

Art. 7 – Norme particolari per il deposito dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto ad effettuare il deposito dei rifiuti all'interno del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani nel rispetto di tutte le norme vigenti applicabili con particolare riferimento agli art.187 e 192 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, alle disposizioni del DMA 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. ed a tutte le altre norme applicabili. Esso è altresì tenuto ad adeguare la gestione dell'area alle disposizioni nazionali e regionali che sopraggiungeranno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il gestore è tenuto a:
 - a. stoccare i rifiuti in contenitori scarrabili, in cassonetti o in colli in modo da costituire un efficace presupposto affinché siano evitati gli effetti negativi per l'ambiente. E' ammesso lo stoccaggio di rifiuti in cumuli solo sotto tettoia e senza che questo determini rilascio di polveri, odori, ecc..;
 - b. il deposito dei rifiuti è effettuato per tipologie omogenee e deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza. In particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili, non devono implementarsi azioni o attività che possano modificare le caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti in deposito;
 - c. le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni alle componenti che contengono liquidi e fluidi onde evitarne lo spandimento;
 - d. per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e. i contenitori da utilizzare per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
 - f. i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al



coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

- g. il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- h. i rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici;
- i. i rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- j. è necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007. Per i RAEE saranno predisposti n.5 volumi (contenier scarrabili dotati di telo in PVC di copertura a tenuta stagna), con eventuale interposizione di elemento di divisione interna (es. pannello metallico) volto a tenere separati i rifiuti elettronici classificati come pericolosi da quelli non pericolosi, nel rispetto dei seguenti raggruppamenti:
 - **Raggruppamento n.1 - Freddo e clima:** 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione, 1.2 Frigoriferi, 1.3 Congelatori, 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti, 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003;
 - **Raggruppamento n.2:** 1.5 Lavatrici, 1.6 Asciugatrici, 1.7 Lavastoviglie, 1.8 Apparecchi per la cottura, 1.9 Stufe elettriche, 1.10 Piastre riscaldanti elettriche, 1.11 Forni a microonde, 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento, 1.14 Radiatori elettrici, 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani, 1.16 Ventilatori elettrici e 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria;
 - **Raggruppamento n.3:** TV e Monitor;
 - **Raggruppamento n.4 - IT e Consumer electronics,** apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato. Trattasi di **3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.** (3.1 Trattamento dati centralizzato (3.1.1 mainframe, 3.1.2 mini computer, 3.1.3 stampanti), 3.2 Informatica individuale (3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse e tastiera



inclusi), 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi), 3.2.3 Notebook, 3.2.4 Agende elettroniche, 3.2.5 Stampanti, 3.2.6 Copiatrici, 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, 3.2.9 Terminali e sistemi utenti, 3.2.10 Fax, 3.2.11 Telex, 3.2.12 Telefoni, 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento, 3.2.14 Telefoni senza filo, 3.2.15 Telefoni cellulari, 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione) **4. Apparecchiature di consumo.** 4.1 Apparecchi radio, 4.4 Videoregistratori, 4.5 Registratori hi-fi, 4.6 Amplificatori audio, 4.7 Strumenti musicali. **6. Utensili elettrici ed elettronici** (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni conferiti dalle sole utenze domestiche utilizzate per piccoli lavori nelle civili abitazioni - 6.1 Trapani, 6.2 Seghe, 6.3 Macchine per cucire, 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio) **7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport** (7.1 Treni elettrici e auto giocattolo, 7.2 Consolle di videogiochi portatili, 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici).

- **Raggruppamento n.5 - Sorgenti luminose:** rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 5.2 Tubi fluorescenti, 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte, 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici e 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

Art. 8 – Compiti del personale addetto al servizio

1. Il personale incaricato di custodire e controllare il Centro Comunale di Raccolta alle dirette dipendenze del gestore della struttura, sono tenuti ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle istruzioni o direttive impartite dagli uffici competenti. In particolare il personale di controllo è tenuto a:
 - a. curare l'apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari prestabiliti per il conferimento dei rifiuti presso la struttura da parte delle utenze domestiche e non domestiche;
 - b. presidiare costantemente la struttura durante gli orari d'apertura della stessa al conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche e non domestiche;



- c. sovrintende al corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche nei limiti ed alle condizioni fissate all'art.14 e 15 del presente regolamento;
- d. fornire ai cittadini ed agli altri soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per agevolare il conferimento differenziato garantendo il supporto per il corretto conferimento;
- e. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti all'interno della struttura assicurando che, in ogni momento, siano assicurate adeguate condizioni igienico sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni periodiche;
- f. curare che il conferimento da terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle imprese autorizzate, con idonea delega/dichiarazione;
- g. verificare i flussi di materiali e comunicare all'Ufficio Ambiente la sostituzione dei container;
- h. segnalare all'ufficio tecnico comunale ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del centro di raccolta nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando tempestivamente i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- i. curare che, nei casi previsti dal presente Regolamento, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e/o delega e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale consegnato;
- j. conservare le deleghe e le dichiarazioni presentate;
- k. impedire il conferimento in difformità da quanto previsto nel presente regolamento, avvisando tempestivamente all'Ufficio Ambiente;
- l. curare la modulistica relativa ai rifiuti conferiti da utenze non domestiche in entrata (Allegato A) e in uscita (Allegato B) dal centro di raccolta ex DM 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Controllo del centro comunale di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Comunale di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune;
2. Trattasi di operaio specializzato in possesso di conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, che effettua le seguenti attività:



- a. pesatura e verifica dei rifiuti in ingresso, registrazione carico/scarico delle masse in ingresso ed uscita su appositi registri e/o compilazione della modulistica prevista dalle normative in vigore;
 - b. operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo ispettivo in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione della struttura con facoltà di respingimento delle masse in ingresso in caso di difformità fra queste ultime e le caratteristiche quali – quantitative previste agli art.14 e 15 del presente Regolamento;
3. Il Responsabile del Centro Comunale di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto;

Art. 10 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
- a. segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Locale eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro Comunale di Raccolta;
 - b. provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze della recinzione e del cancello di accesso del Centro Comunale di Raccolta. Il Comune di Triggiano si riserva la possibilità di installare delle telecamere per contrastare comportamento non corretti da parte dell'utenza conferente;
 - c. redigere relazioni con cadenza almeno annuale, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati che richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata, dovranno essere trasmesse al comune aventi ad oggetto la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - d. con frequenza mensile, il gestore del Centro di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani dovrà trasmettere i dati relativi ai quantitativi mensili delle diverse tipologie di codici CER transitati dal centro;
 - e. con frequenza mensile, entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento, il gestore è tenuto a trasmettere al comune di Triggiano l'elenco dei moduli ex All.1A e All.1B del DMA 4 aprile 2008 relativi alla gestione del mese precedente tenendo l'originale a disposizione degli organi di controllo.



Art. 11 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro Comunale di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 12 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle altre Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.



SEZIONE – Norme per le utenze conferenti

Art. 13 – Disciplina di accesso al Centro Comunale di Raccolta

1. Possono accedere al Centro Comunale di Raccolta le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI nel territorio di Triggiano che potranno conferire i rifiuti previsti dal presente regolamento alle condizioni in esso contenute;
2. Nel caso delle utenze domestiche, su richiesta del Responsabile del Centro Comunale di Raccolta, potrebbe essere richiesta la compilazione di una dichiarazione attestante il domicilio dell'utente conferente;
3. I distributori e gli installatori di AEE, nonché i gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, nell'ambito del conferimento dei RAEE del ritiro "uno contro uno", devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 3 bis, ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, in corso di validità (validità 5 anni), e alla compilazione del documento di trasporto conforme all'allegato II del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, e per gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE anche il modello di cui all'allegato III del medesimo decreto;
4. I distributori di AEE, nell'ambito del conferimento dei RAEE del ritiro "uno contro zero", devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 3 bis, ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, in corso di validità (validità 5 anni), e alla compilazione del documento di trasporto conforme all'allegato II del D.M. 31 maggio 2016, n. 121;
5. Il soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta stradale o domiciliare sul territorio comunale potrà conferire al Centro Comunale di Raccolta unicamente le tipologie di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte effettuate in ambito comunale e previste dal contratto di servizio. Dette masse potranno essere avviate al recupero e/o smaltimento senza oneri aggiuntivi per il gestore del predetto centro (es. RAEE, cartone, multi materiale, ecc..) ed a cura dell'amministrazione comunale.

Art. 14 – Rifiuti Conferibili

1. Al Centro Comunale di Raccolta potranno essere conferite le tipologie di rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche (in quest'ultimo caso esclusivamente di tipo non pericolosi) ricadenti nell'elenco di cui al punto 4.2 dell'Allegato n.1 del D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 elencati in Allegato C.
2. E' ammesso il conferimento di rifiuti inerti da parte delle sole utenze domestiche per lavori eseguiti in economia per un quantitativo massimo annuo di 1 m³;



3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1 che rientrano nell'Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro Comunale di Raccolta;
5. È vietato il conferimento dei rifiuti che provengano da scarti di lavorazione che siano classificati speciali e/o tossico/nocivi per i quali lo smaltimento è a carico del produttore;
6. Il Comune di Triggiano si riserva la possibilità di aggiornare l'elenco dei rifiuti conferibili sulla scorta di proprie valutazioni sulla base di future sopravvenienze nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti ed in ragione delle caratteristiche dell'immobile e delle limitazioni all'uso dello stesso;

Art. 15 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e con le limitazioni alla capacità ricettiva del Centro Comunale di Raccolta riportati nell'Allegato C.

Art. 16 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, ove possibile, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 17 – Orari di apertura al pubblico

1. Il Centro Comunale di Raccolta sarà aperto nel rispetto del calendario e negli orari che saranno disposti con apposito provvedimento da parte dell'amministrazione comunale. Detto calendario sarà predisposto prevedendo, laddove possibile in ragione di quanto previsto dal contratto stipulato fra le parti, l'apertura di tutti i giorni della settimana;
2. Dei giorni e degli orari di apertura è data pubblicità, a cura del gestore del servizio di igiene ambientale, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali;
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 18 – Accesso dei soggetti conferenti



1. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti;
2. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza;
3. Nel caso in cui il conferimento sia di quantità molto consistente, l'utente dovrà contattare il gestore al fine di programmare il ricevimento che potrà essere graduato nel tempo;
4. In occasione del conferimento da utenze non domestiche il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato A come da DM 13/05/2009 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune;
5. Il soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta stradale o domiciliare sul territorio comunale potrà conferire i rifiuti raccolti nei limiti di cui agli art.14 e 15 del presente regolamento al Centro Comunale di Raccolta in condizioni di sicurezza valutando a propria cura tutti i possibili elementi/fattori di interferenza con altri soggetti conferenti nel rispetto delle disposizioni ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 19 – Modalità del conferimento

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche si impegnano a conferire al centro di raccolta solo i rifiuti conferibili nel rispetto dei limiti ed alle condizioni all'art.14 e 15. Le Utenze Domestiche e le Utenze Non Domestiche si impegnano altresì a conferire i predetti rifiuti distinti per frazioni merceologiche omogenee al fine di consentire al responsabile della struttura l'ispezione visiva degli stessi;
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggi di carta, cartone e plastica e di tutte le altre tipologie di rifiuto possibile prima del conferimento in modo da ridurre il fabbisogno volumetrico di stoccaggio in contenitori;
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dall'utente conferente (Utenza Domestica ed Utenza non Domestica) che si impegna a seguire le istruzioni per il loro corretto deposito nei diversi contenitori presenti nella struttura. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore;
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati presenti nel centro comunale di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee ed in modo ordinato avendo cura di occupare il minor spazio possibile;
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica conferita dai distributori di AEE presso il Centro di Raccolta, può essere rifiutato nel caso in



cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti;

6. Il conferimento da parte di utenze non domestiche è consentito alle ditte aventi sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti assimilabili prodotti nel territorio e per quantitativi compatibili con la capacità operativa del centro stesso nel rispetto delle disposizioni ex art.14 e15 del presente regolamento, salvo apposita convenzione;
7. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento assumendosi tutta le responsabilità derivanti dal mancato rispetto a delle modalità di gestione previste dal presente regolamento con particolare riferimento al conferimento dei rifiuti nonché dalla mancata osservanza di tutte le altre norme e leggi applicabili al sito in oggetto;

Art. 20 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a. trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c. porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 21 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro Comunale di Raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a. il conferimento di rifiuti che provengano da scarti di lavorazione che siano classificati speciali e/o tossico provenienti da utenze non domestiche per i quali il recupero e/o smaltimento è a carico del produttore.
 - b. depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - c. collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito (deposito in cumuli)
 - d. scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;



- e. asportare rifiuti depositati nel Centro Comunale di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
- f. eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 22 – Penali

1. Nella gestione del centro comunale di raccolta è prevista l'applicazione delle seguenti penali

OGGETTO	INADEMPIENZA	PROVVEDIMENTI E PENALITA'
Gestione del centro non conforme alle disposizioni ex DMA 8 aprile 2008, DM 16 maggio 2009	Provvedimenti adottati dagli organi di controllo comportanti la chiusura temporanea o definitiva del centro	D.Lgs. n.152/2006 Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali - Capo I – Possibilità di revoca dell'affidamento e penale da € 2.000,00
Gestione del centro non conforme alla comunicazione inoltrata agli enti	Scarico di rifiuti diversi da quelli ammessi secondo quanto comunicato a Regione e Provincia	D.Lgs. n.152/2006 Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali - Capo I - Possibilità di revoca dell'affidamento e penale da € 1.000,00
Gestione del centro non conforme alla comunicazione inoltrata agli enti	Asporto di rifiuti depositati nel centro comunale di raccolta per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	D.Lgs. n.152/2006 Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali - Capo I - Sanzioni Possibilità di revoca dell'affidamento e penale da di € 1.000,00
Gestione del centro non conforme alle disposizioni ex DMA 8 aprile 2008, DM 16 maggio 2009	Mancata trasmissione dei dati sui flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto	D.Lgs. n.152/2006 Parte IV Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali - Possibilità di revoca dell'affidamento e penale da dell'affidamento e ammenda di € 1.000,00
Gestione del centro non conforme alle disposizioni ex DMA 8 aprile 2008, DM 16 maggio 2009	Esercizio degli scarichi idrici in maniera difforme rispetto alle autorizzazioni	D.Lgs. n.152/2006 Parte III Titolo V - Sanzioni € 300,00
Gestione del centro non conforme alle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto	Mancato rispetto dei giorni e degli orari di apertura in assenza di preventiva comunicazione	€ 1.000
Gestione del centro non conforme alle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto	Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	€ 125,00
Gestione del centro non conforme alle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto	Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono	€ 100,00



OGGETTO	INADEMPIENZA	PROVVEDIMENTI E PENALITA'
	specificamente dedicati	

2. Nella gestione del centro comunale di raccolta è prevista l'applicazione delle sanzioni per l'errato conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
3. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di rango nazionale e regionale in materia ambientale applicabili alla struttura oggetto del presente regolamento la Polizia Locale, la Polizia Provinciale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia Forestale, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.;
4. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro Comunale di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni in ordine al conferimento dei rifiuti alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
5. Per le violazioni derivanti dal mancato rispetto delle norme contrattuali aventi ad oggetto l'affidamento della struttura, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate al gestore, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed a soggetti conferenti, da parte della Polizia Municipale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel regolamento di igiene urbana.
6. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
7. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689.
8. Il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta;

Art. 23 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento comunale di igiene ambientale approvato in materia di gestione dei rifiuti urbani;
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia con particolare riferimento alle disposizioni del DM 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" e ss.mm.ii. in attuazione di previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", e successive modifiche ed alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2009, n. 645 avente ad oggetto l'approvazione delle linee guida per la realizzazione di centri comunali;



3. In caso di norme del presente regolamento non compatibili o apparentemente in contrasto con le disposizioni di rango superiore, trovano applicazione le disposizioni legislative o regolamentari nazionali e regionali vigenti (di rango superiore) rispetto a quelle del presente regolamento (di carattere locale);
4. In caso di norme del presente regolamento tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 24 – Modifiche al regolamento

1. Fermo l'oggetto ed i contenuti del presente regolamento, eventuali modifiche dello stesso che non mutano la scelte di fondo contenute quali, a titolo indicativo e non esaustivo il posizionamento dei rifiuti non pericolosi sul piazzale scoperto conferibili indicati nella planimetria in All.D, gli orari di apertura al pubblico, ecc.. possono essere disposti dal responsabile del servizio dandone comunicazione al Sindaco ed all'organo preposto all'approvazione del presente regolamento
2. Per modifiche non rientranti nella tipologia di cui al precedente comma si procederà con la medesima procedura seguita per l'approvazione dello stesso da parte dell'organo preposto.



Allegato A – Scheda rifiuti in entrata al CCR

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA.
(per utenze non domestiche)

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto _____

Codice dell'Elenco dei rifiuti _____

Azienda _____

Partita IVA _____

Targa del mezzo che conferisce _____

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura

FIRMA DELL'ADDETTO AL CENTRO DI CONTROLLO



Allegato B – Scheda rifiuti in uscita dal CCR

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto _____

Codice dell'Elenco dei rifiuti _____

FIRMA DELL'ADDETTO AL CENTRO DI CONTROLLO



Allegato C – Rifiuti conferibili

Rifiuti solidi urbani non pericolosi provenienti da utenze domestiche e non domestiche

- ✓ imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
- ✓ imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- ✓ imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
- ✓ imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
- ✓ imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- ✓ rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
- ✓ frazione organica umida (codice CER 20 01 08)
- ✓ abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10)
- ✓ ingombranti (codice CER 20 03 07)
- ✓ sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
- ✓ rifiuti legnosi non contenuti o impregnati da sostanze pericolose (codice CER 20 01 38)
- ✓ rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
- ✓ rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
- ✓ oli e grassi commestibili usati (codice EER 20 01 25)
- ✓ rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non contenenti sostanze pericolose (codice EER 20 01 36)
- ✓ carta e cartone (codice CER 20 01 01)

Rifiuti urbani non pericolosi provenienti unicamente da utenze domestiche

- ✓ pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice EER 16.01.03)
- ✓ rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione – max 1,00 m³/anno * utente) (codice EER 17 09 04)

Rifiuti urbani pericolosi da utenze domestiche e non domestiche

- ✓ toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (codice EER 08 03 18)
- ✓ vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (codice CER 200127*)
- ✓ contenitori T e/o FC (codice EER 15 01 10*)
- ✓ rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose (codice EER 20 01 23*, 20 01 35*)

Rifiuti urbani pericolosi solo da utenze domestiche

- ✓ oli e grassi contenenti sostanze pericolose ad esempio oli minerali esausti (codice EER 20 01 26*)
- ✓ batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* provenienti da utenze domestiche (codice EER 20 01 33*)
- ✓ componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (codice EER 16 02 16)
- ✓ batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice EER 20 01 34)

Rifiuti urbani conferibili dal gestore del servizio

- ✓ residui della pulizia stradale se avviati a recupero (codice EER 200303)

